



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

N.	31/13
DATA	19 novembre 2013
OGGETTO	Costituzione "Fondazione del Gran Sasso D' Italia" – approvazione schema Statuto

IL PRESIDENTE

dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

- VISTA** la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394, specificatamente l'articolo 9 comma 11, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995;
- VISTO** lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto DEC/DPN/571 dell'11 aprile 2008 modificato ed approvato con Decreto DM 0000283 del 16 ottobre 2013;
- RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DPN-DEC-2010-0000709 del 07/07/2010, con il quale il Dott. Arturo Diaconale viene nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per la durata di cinque anni, a far data dal 7 luglio 2010;
- RICHIAMATA** la Decisione del Presidente n.18/2011 del 27/09/2011 con la quale si decide di approvare i preliminari relativi alla fattibilità dell'intervento denominato "Parco Faunistico" da realizzarsi all'interno dell'area protetta in località Casale S. Nicola nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) e di demandare al Coordinatore Tecnico Amministrativo l'attuazione di tutte le fasi di condivisione dell'intervento;
- RICHIAMATA** la Decisione del Presidente n.04/2012 del 01/03/2012 con la quale si decide di approvare i preliminari relativi alla fattibilità dell'intervento denominato "Parco Faunistico" da realizzarsi all'interno dell'area protetta in località Vasto nel Comune di L'Aquila e di demandare al Coordinatore Tecnico Amministrativo l'attuazione di tutte le fasi di condivisione dell'intervento;

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Scientifico



Polo
Patrimonio Culturale



Polo
Agroalimentare

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P.Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it


Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

Piazza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519



- DATO ATTO** dell'analisi delle due "aree faunistiche" rimessa ai sensi del D.Lgs.73/2005 – *Attuazione della Direttiva 199/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici*, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al termine di un incontro promosso dallo stesso Ministero con i vertici dell'Ente Parco in data 30/05/2013;
- CONSIDERATO** che nelle conclusioni la stessa analisi considera il progetto del Parco Faunistico "...molto interessante...";
- RITENUTO** opportuno, pertanto, dare concreto avvio agli interventi di realizzazione del Parco Faunistico ritenendolo di grande importanza strategica e di straordinaria utilità per il territorio protetto che sicuramente implementerà la presenza turistica con evidenti ricadute positive sull'economia locale;
- PRESO ATTO** che la realizzazione di un "Parco Faunistico" richiede una progettazione attenta e accurata capace di superare tutte le criticità relative alla sua realizzazione, ivi compreso gli aspetti di gestione ambientale volti a favorire l'inserimento delle eventuali interazioni tra fattori umani e fattori ambientali nel contesto delle caratteristiche naturali da salvaguardare;
- RICHIAMATA** la Decisione del Presidente n. 05/2012 del 06/03/2012 con la quale si decide di stipulare un Protocollo di Intesa tra la Fondazione Bioparco di Roma e il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga per lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione, promozione e tutela della natura;
- RICHIAMATA** la Decisione del Presidente n. 24/2013 del 27/06/2013 con la quale si decide di stipulare con la Camera di Commercio dell'Aquila un "Protocollo d'Intesa" per lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione, promozione e tutela della natura;
- DATO ATTO** che con il protocollo d'intesa richiamato gli enti si impegnano altresì *'a collaborare al progetto del "Parco Faunistico del Gran Sasso d'Italia", che l'Ente Parco si accinge a realizzare nei due versanti teramano ed aquilano dell'area protetta, allo scopo di rispondere alle attese di sviluppo economico sostenibile dei territori, in special modo nel settore del turismo naturalistico, culturale e didattico, onde intercettare ed inglobare le opportunità offerte dai percorsi del turismo religioso, che trovano nel Santuario di San Gabriele dell'Addolorata (TE) una realtà già consolidata e nel Santuario del Beato Karol Woytila (AQ), una realtà in costante sviluppo, oltre che nelle significative presenze scientifiche di*





altissimo livello che caratterizzano l'INFS ed il Gran Sasso Science Institute';

- VISTA** la nota della Camera di Commercio dell'Aquila del 8 maggio 2013 prot.n.003273, con la quale veniva confermato l'interesse ad aderire alla costituenda "Fondazione del Gran Sasso d'Italia";
- VISTO** lo schema di Statuto della costituenda Fondazione denominata "Fondazione del Gran Sasso d'Italia";
- CONSIDERATO** che la Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio, anche mediante la promozione di tutte le attività correlate al territorio del Parco;
- DATO ATTO** che l'art.2, punto 2, dello Statuto nell'indicare gli scopi specifici della fondazione, prevede espressamente:
- *di promuovere e valorizzare mediante la ricerca scientifica, la divulgazione sociale e la didattica, la fauna e la flora, la cultura e le tradizioni relative al territorio ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;*
 - *di promuovere la realizzazione di uno o più parchi faunistici, centri visite, aree attrezzate, percorsi guidati;*
 - *di promuovere e valorizzare mediante la ricerca scientifica, la divulgazione sociale e la didattica le bellezze naturali ed i beni culturali del territorio ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;*
 - *di favorire l'inserimento all'interno del Parco di tutte quelle attività volte alla tutela del territorio, promuovendo inoltre ogni attività artistica, professionale, agricola, commerciale, artigianale anche a fini di favorire il reinserimento della popolazione all'interno del parco, compatibilmente con la tutela e la conservazione del territorio;*
 - *di promuovere il recupero di aree, borghi, centri e attività relativi al territorio ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;*
 - *assicurare la gestione delle attività tramite soggetti pubblici; le iniziative e le azioni dovranno essere sottoposte all'autorizzazione dell'Ente Parco, con richiamo espresso alle finalità del Parco.*
- CONSIDERATO** quindi, che tanto la natura quanto le finalità della Fondazione sono le stesse perseguite da questo Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e





Monti della Laga, che è parte integrante e fondamentale degli scopi che la Fondazione stessa persegue;

RITENUTO

quanto mai opportuno dare seguito alla costituzione della Fondazione denominata "Fondazione del Gran Sasso d'Italia";

DELIBERA

- di partecipare quale "Fondatore Promotore", insieme agli altri Enti Pubblici e Privati interessati, alla costituzione della "Fondazione del Gran Sasso d'Italia";
- di dare avvio al processo per la costituenda Fondazione che si concluderà con la sottoscrizione dell'atto Costitutivo;
- di approvare lo schema di Statuto della "Fondazione del Gran Sasso d'Italia" che si allega e costituisce parte integrante della presente Deliberazione;
- di dare mandato al Coordinatore Tecnico Amministrativo dell'Ente di predisporre tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il controllo di vigilanza ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.

IL PRESIDENTE
(Dott. **Andrea DIACONALE**)





capolavoro della natura
capolavoro della cultura

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE	
N.	31/13
DATA	19 novembre 2013
OGGETTO	Costituzione "Fondazione del Gran Sasso D' Italia" – approvazione schema Statuto

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ai sensi della normativa vigente.

Data: 19.11.2013

Il Coordinatore Tecnico Amministrativo

Dr. Marcello MARANELLA

La presente Deliberazione è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio della sede legale dell'Ente Parco in data **21 NOV. 2013** e vi rimarrà per giorni 15.

La presente Deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. **13769** del **21 NOV. 2013**

Ente Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga



Polo
Scientifico



Polo
Patrimonio Culturale



Polo
Agroalimentare

Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila
tel. 0862.60521 • fax 0862.606675
Cod. Fisc. 93019650667 • P. Iva 01439320662
www.gransassolagapark.it • ente@gransassolagapark.it

Via S. Rocco
65010 Farindola (PE)
tel. 085.823100
fax 085.823100

C.da Madonna delle Grazie
64045 Isola del Gran Sasso (TE)
tel. 0861.97301
fax 0861.9730230

Pizza San Francesco
02012 Amatrice (RI)
tel. 0746.824519
fax 0746.824519

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA, SCOPO,

DURATA, VIGILANZA, ATTIVITA'

Art. 1 - Denominazione, sede e natura

E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DEL GRAN SASSO D' ITALIA", con sede in Tossicia (TE) , Via n. .

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nel più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed è apolitica.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio nazionale con particolare riferimento al territorio compreso nel perimetro del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (in seguito anche solo "Territorio").

Art. 2 - Scopi

La "Fondazione" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio anche mediante la promozione di tutte le attività correlate al territorio del Parco ed ha come scopi specifici:

- di promuovere e valorizzare mediante la ricerca scientifica, la divulgazione sociale e la didattica la fauna e la flora, la cultura e le tradizioni relative al territorio ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

- di promuovere la realizzazione di uno o più parchi faunistici, centri visite, aree attrezzate, percorsi guidati;

- di promuovere e valorizzare mediante la ricerca scientifica, la divulgazione sociale e la didattica le bellezze naturali ed i beni culturali del territorio ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

- di favorire l' inserimento all'interno del Parco di tutte quelle attività volte alla tutela del territorio, promuovendo inoltre ogni attività artistica, professionale, agricola, commerciale, artigianale anche a fini di favorire il reinserimento della popolazione all'interno del parco, compatibilmente con la tutela e la conservazione del territorio;
- di promuovere il recupero di aree, borghi, centri e attività relativi al territorio ricompreso nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
- assicurare la gestione delle attività tramite soggetti pubblici; le iniziative e le azioni dovranno essere sottoposte all'autorizzazione dell'Ente Parco, con richiamo espresso alle finalità del Parco.

Ar. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Al fine di raggiungere gli scopi di cui sopra, la Fondazione potrà svolgere ogni azione utile e necessaria alla sua realizzazione prevedendo l'utilizzo del personale del medesimo Ente Parco ed in particolare:

- a) sviluppare attività didattiche, culturali e sociali;
- b) promuovere e finanziare progetti e attività volti alla realizzazione degli scopi sopraindicati nonchè finanziare master universitari ed erogare premi e borse di studio;
- c) promuovere congressi, seminari e conferenze inerenti le attività e le problematiche relative al Territorio;
- d) curare l'organizzazione e l'animazione di comitati o gruppi di persone che possano favorire l'attività della Fondazione;
- e) curare la realizzazione di dispense, saggi, opuscoli, libri, materiale scritto, supporti visivi, uditivi e audiovisivi;
- f) sviluppare tutte quelle forme di attività che possano essere utili alla promozione culturale della Fondazione;
- g) organizzare e promuovere riunioni con personalità del mondo della cultura e conferenze che abbiano come argomento le attività nelle quali la Fondazione opera;

h) istituire centri culturali, di studio, organizzare mostre, rassegne, con l'intento di far conoscere, valorizzare e promuovere le proprie attività;

i) effettuare ogni altra attività strumentale conseguente alle precedenti in attuazione degli scopi della Fondazione;

l) istituire e costituire sedi locali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà in via strumentale e con carattere di non prevalenza raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica e finanziaria diretta al raggiungimento dei propri scopi e potrà, altresì:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, persone fisiche o enti di qualunque tipo che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione ed in particolare per la realizzazione del Parco Faunistico;

- compiere operazioni bancarie, richiedere sovvenzioni, contributi e contrarre mutui anche agevolati anche tramite la partecipazione a bandi nazionali o internazionali;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o comunque posseduti anche esercitando attività di impresa in via strumentale e non prevalente al fine di gestire parchi faunistici, centri visite, aree attrezzate, percorsi guidati o strutture recettive; ove i beni ricadano nell'area protetta la titolarità del bene rimane in capo all'Ente Parco e verranno regolamentate le attività con Protocolli d'intesa;

- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi inerenti gli scopi della Fondazione.

Art. 4 - Durata

La "Fondazione" opera a tempo indeterminato.

Art. 5 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 6 - Patrimonio

Da un punto di vista patrimoniale la Fondazione è totalmente autonoma.

Il patrimonio della "Fondazione" è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione di cui, rispettivamente, ai successivi artt. 7 e 8.

Art. 7 - Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali e i Sostenitori;

- conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, elargizioni o altre utilità da impiegarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Sostenitori o da terzi, sia una tantum, sia in via continuativa, con tale espressa finalità;

- beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati, secondo le norme del presente Statuto;

- contributi dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati, erogati con vincolo incrementativo del fondo di dotazione;

- avanzi di esercizio destinati, da deliberazione consiliare, ad incrementare il fondo di dotazione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla "Fondazione" privo degli specifici vincoli di destinazione, di cui al comma 1, affluisce automaticamente al fondo di gestione, di cui al successivo art. 8.

Art. 8 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal complessivo patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- donazioni o lasciti testamentari che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- apporti dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sopranazionali o di privati erogati a tale titolo;
- contributi dei Fondatori Promotori, Fondatori, Partecipanti Istituzionali, dai Sostenitori;
- ricavi scaturenti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le disponibilità del fondo di gestione debbono essere utilizzate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione degli scopi istituzionali.

Art. 9 - Investimento delle risorse

Le risorse facenti parte del fondo di dotazione e, per quanto utile, le disponibilità del fondo di gestione, sono investite direttamente o per il tramite di operatori specializzati, mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli impieghi, fermo restando il divieto tassativo di compiere operazioni di carattere speculativo e il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento che disciplinino tempo per tempo la materia.

TITOLO III

CONTABILITA', ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO

Art. 10 - Contabilità

La "Fondazione" adotta i criteri contabili ritenuti più idonei dal Consiglio di Amministrazione a fini di chiarezza e trasparenza della rappresentazione contabile

medesima, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento, tempo per tempo vi- genti.

Art. 11 - Esercizio finanziario, bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il trenta novembre di ciascun anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il trenta giugno successivo il bilancio consuntivo dell'anno precedente in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, previste dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare il Fondo di Gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera circa l'utilizzo dell'eventuale avanzo delle gestioni destinandolo, in primo luogo, al ripianamento di eventuali disavanzi di esercizi precedenti o vero ad implementazione del Fondo di Gestione dell'esercizio successivo o del Fondo di Dotazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

TITOLO IV

Art. 12 - Membri della Fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti istituzionali;
- Sostenitori.

Art. 13 - Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le altre istituzioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Art. 14 - Fondatori

Possono assumere la qualifica di Fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche

o private, gli enti ed altre istituzioni, anche aventi sede all'estero che ne abbiano fatto richiesta al Consiglio d'Amministrazione e dallo stesso nominati con delibera a maggioranza assoluta.

A seguito della richiesta, di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere unanime e vincolante di tutti i Fondatori, con apposita delibera, fisserà le modalità e le richieste per l'accoglimento del nuovo Fondatore.

Art. 15 - Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al fondo di dotazione o di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti Istituzionali dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 16 - Sostenitori

A richiesta degli interessati, possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, essendosi espressamente impegnati a rispettare le norme del presente statuto o degli eventuali regolamenti interni, contribuiscono alla vita della medesima e al-

la realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero mediante attività di volontariato anche professionale, o con l'attribuzione di beni materiali con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri; in alternativa, il Consiglio d'Amministrazione può delegare la decisione al solo Presidente. L'eventuale diniego del Consiglio d'Amministrazione come il Presidente è insindacabile; pertanto, nei suoi confronti, non è ammesso ricorso a alcun tipo. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto o degli eventuali regolamenti interni.

L'ammissione avviene su domanda scritta degli interessati e l'adesione decorre dal momento in cui la stessa domanda è accolta.

Art. 17 - Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti Istituzionali ovvero sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Art. 18 - Diritti dei Sostenitori

I Sostenitori possono accedere ai locali ed alle strutture funzionali della Fondazione, consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, secondo modalità atte a non recare pregiudizio all'attività istituzionale.

Possono inoltre partecipare alle iniziative da essa realizzate; hanno diritto a ricevere le pubblicazioni promosse e ad accedere al suo sito internet.

Art. 19 - Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto o da eventuali regolamenti interni, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto, entro dodici mesi dalla scadenza della contribuzione precedente;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'eventuale obbligo di fornire prestazioni non patrimoniali;
- per morte.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento o apertura di analoghe procedure concorsuali o procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I sostenitori possono recedere dalla Fondazione in ogni momento, tramite comunicazione scritta da indirizzare al Consiglio d'Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione ed il recesso non determinano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione.

TITOLO V

ORGANI

Art.20 - Organi

Sono organi della "Fondazione":

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo di Gestione;
- Il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Consulenza Contabile.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito.

Art. 21 - Consiglio d'Amministrazione: composizione

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sei e nominati uno per ciascuno dai Fondatori.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

In caso di cessazione dalla carica, dovuta per qualsivoglia motivo, di uno o più Consiglieri compreso il Presidente, quelli rimanenti in carica devono provvedere alla cooptazione di altro o di altri Consiglieri entro e non oltre trenta giorni dalla cessazione stessa.

In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio decade e resta in carica esclusivamente per l'ordinaria amministrazione in attesa della nomina dei nuovi Consiglieri d'Amministrazione da parte dei Fondatori.

Art. 22 - Consiglio d'Amministrazione: competenze

Il Consiglio d'Amministrazione detiene tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione che amministra e gestisce a tutti gli effetti.

In particolare provvede, tra l'altro, a:

- a) stabilire i requisiti e i criteri per l'adesione alla Fondazione, tenendo conto degli ap-

porti economici necessari all'equilibrio finanziario;

b) individuare i programmi e le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito degli scopi sociali e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;

c) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, predisposti dal Comitato Esecutivo di Gestione;

d) eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;

e) delegare specifici compiti ai Consiglieri;

f) nominare, ove opportuno il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;

g) nominare i membri del Comitato Scientifico;

h) nominare i membri del Comitato Esecutivo di Gestione;

i) nominare l'organo di consulenza contabile;

l) nominare Fondatori, Partecipanti Istituzionali e Sostenitori;

m) determinare anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Fondatori Promotori, dei Fondatori, dei Partecipanti Istituzionali e dei Sostenitori;

n) deliberare in ordine all'accettazione di eredità e di donazioni e al conseguimento di legati e contributi;

o) deliberare eventuali modifiche statutarie;

p) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

q) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto;

r) designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;

s) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con enti istituzioni che perse-

guono analoghe finalità di utilità e solidarietà sociale, nonché con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali.

Art. 23 - Consiglio d'Amministrazione: modalità di funzionamento

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri, con lettera raccomandata o con messaggio per posta elettronica, spediti con almeno dieci giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica con avviso di ricezione inviati tre giorni prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza, il luogo e l'ora.

Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi sia presso la sede della Fondazione sia altrove, purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente riunito, sia in prima che seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversa specifica previsione statutaria. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Il Consiglio d'Amministrazione, per la gestione straordinaria, è validamente costituito con la presenza o la partecipazione di almeno tre Consiglieri compreso necessariamente il Presidente; il Consiglio delibera a maggioranza compreso necessariamente il voto favorevole del Presidente.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza od impedimento o da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni assunte constano dal verbale delle adunanze tenuto con le modalità

di legge previste per le società per azioni.

Le riunioni collegiali del Consiglio d'Amministrazione si possono svolgere per audio conferenza o videoteleconferenza, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, ai fini della formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere i documenti.

Art. 24 - Comitato Esecutivo di Gestione

Il Comitato Esecutivo di Gestione è composto da tre membri e precisamente dal Presidente della Fondazione e da altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Comitato Esecutivo di Gestione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

La veste di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo di Gestione.

Il Comitato esecutivo di gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della fondazione, con criteri di economicità nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Comitato Esecutivo di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per una migliore efficacia della gestione, il Comitato Esecutivo di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione regolamentare depositata nei modi di legge.

Il Comitato Esecutivo di Gestione è convocato d'iniziativa dal Presidente o sulla richiesta della maggioranza dei membri, per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 25 – Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, è il legale rappresentante della Fondazione, nonché Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche, private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca almeno due volte l'anno i Sostenitori e le altre componenti della Fondazione in riunione plenaria non elettiva, momento di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, da un Consigliere dal medesimo designato.

Art. 26 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, di cui uno è il Presidente tutti nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio d'Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Art. 27 - Organo di consulenza contabile

L'Organo di consulenza contabile è un organo monocratico ed è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di consulenza contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario,

redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di consulenza contabile può partecipare, senza diritto di voto,

alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

L'Organo di controllo contabile resta in carica sino all'approvazione del

bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e

può essere riconfermato.

TITOLO VI NORME FINALI

Art. 28 - Scioglimento

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione,

che ne nomina il liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio

della Fondazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a

fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3

comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa

disposizione di legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello

scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti

concedenti

Art. 29 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto trovano

applicazione le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge

italiane ed europee vigenti in materia.

Art. 30 Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente

operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in

sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino

all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.